
Revisione Statuto ASI SpA

Versione NOVEMBRE 2016

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO
<p style="text-align: center;">TITOLO I ART. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>1. E' costituita una Società per Azioni, denominata "AZIENDA SERVIZI INTEGRATI", in forma abbreviata "A.S.I. S.p.A." ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica e degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile.</p> <p>Ai sensi della richiamata normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la società è a capitale interamente pubblico; ▪ gli enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto e dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; ▪ la società realizza la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. <p>2. Quale Società operativa dei Comuni Soci è tenuta ad osservare le disposizioni e le direttive degli stessi al fine di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato nell'interesse dei Comuni Soci appartenenti al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.</p> <p>La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I ART. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>2. E' costituita una Società per Azioni, denominata "AZIENDA SERVIZI INTEGRATI", in forma abbreviata "A.S.I. S.p.A." ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi di interesse economico generale e degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile.</p> <p>Ai sensi della richiamata normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la società è a capitale interamente pubblico; ▪ gli enti pubblici titolari, anche in forma associata ed anche in via indiretta, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dalle norme in materia di società a partecipazione pubblica applicabili alla società; ▪ la società realizza oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, anche indirettamente. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato consente alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società stessa. <p>2. Quale Società operativa dei Comuni Soci è tenuta ad osservare le disposizioni e le direttive degli stessi al fine di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato nell'interesse dei Comuni Soci appartenenti al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.</p> <p>La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del codice civile.</p>

ART. 2 – SEDE

1. La Società ha sede in SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. La Società, per esigenze di servizio, e nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.
3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

ART. 3 – OGGETTO

1 La Società ha lo scopo di organizzare, di realizzare e gestire in proprio o in collaborazione con terzi i servizi pubblici locali che le potranno essere affidati, previa approvazione e sottoscrizione di puntuale contratto di servizio, da Comuni, altri Enti pubblici territoriali, soggetti privati, soci e non soci e più specificatamente:

A. Servizio del ciclo integrato dell'acqua

- captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione di acqua per qualsiasi uso;
- depurazione di acqua reflue;
- progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di opere di acquedotto, fognatura e depurazione di acque reflue.

B. Altri servizi tra i quali, a titolo puramente indicativo:

- costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori, gestione di parcheggi pubblici, gestione del verde pubblico, aree e servizi cimiteriali.
- Gestione calore
- Studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di impianti nel settore dei pubblici servizi locali anche per conto terzi.
- Servizi di telecomunicazione.

ART. 2 – SEDE

1. La Società ha sede in SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. La Società, per esigenze di servizio, e nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.
3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

ART. 3 – OGGETTO

1 La Società ha lo scopo di organizzare, di realizzare e gestire in proprio o in collaborazione con terzi i servizi **di interesse economico generale** che le potranno essere affidati, previa approvazione e sottoscrizione di puntuale contratto di servizio, da Comuni, altri Enti pubblici territoriali, **società a partecipazione pubblica**, soggetti privati, soci, **anche indiretti**, e non soci e più specificatamente:

A. Servizio del ciclo integrato dell'acqua

- captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione di acqua per qualsiasi uso;
- depurazione di acqua reflue;
- progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di opere di acquedotto, fognatura e depurazione di acque reflue.

B. Altri servizi tra i quali, a titolo puramente indicativo:

- costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori, gestione di parcheggi pubblici, gestione del verde pubblico, aree e servizi cimiteriali.
- Gestione calore
- Studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di impianti nel settore dei **servizi di interesse generale** anche per conto terzi.
- Servizi di telecomunicazione.

<p>- Controllo e sviluppo tecnologico dei processi di potabilizzazione e depurazione; analisi fisiche, chimiche, biologiche e microbiologiche e relativa attività di consulenza, formazione, assicurazione di qualità.</p> <p>2 Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese o enti.</p> <p>Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate, solo in via non prevalente e comunque, non nei confronti del pubblico, ai sensi e nel rispetto delle norme vigenti in materia.</p> <p>3. La società potrà eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di carattere commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziario attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.</p> <p>Tali attività potranno essere gestite e realizzate sia direttamente che indirettamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendole effettuare anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.</p> <p>4. La società potrà, inoltre, nei limiti di cui alla citata normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituire altre società dalla stessa controllate e/o collegate aventi un oggetto sociale analogo o connesso al proprio; - prestare attività contabile e amministrativa per conto di società controllate e/o partecipate. - instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione e/o partecipazione con soggetti pubblici e privati e stipulare con essi convenzione ed accordi di programma. <p>5. La società potrà provvedere all'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti e comunque nei limiti dell'oggetto sociale e nei limiti di cui alla</p>	<p>- Controllo e sviluppo tecnologico dei processi di potabilizzazione e depurazione; analisi fisiche, chimiche, biologiche e microbiologiche e relativa attività di consulenza, formazione, assicurazione di qualità.</p> <p>2 Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese o enti.</p> <p>Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate, solo in via non prevalente e comunque, non nei confronti del pubblico, ai sensi e nel rispetto delle norme vigenti in materia.</p> <p>3. La società potrà eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di carattere commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziario attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, fermo restando quanto precisato al precedente art. 1, comma 1.</p> <p>Tali attività potranno essere gestite e realizzate sia direttamente che indirettamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendole effettuare anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci, fermo restando quanto precisato al precedente art. 1, comma 1.</p> <p>4. La società potrà, inoltre, nei limiti di cui alla citata normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi di interesse economico generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituire altre società dalla stessa controllate e/o collegate aventi un oggetto sociale analogo o connesso al proprio; - prestare attività contabile e amministrativa per conto di società controllate e/o partecipate. - instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione e/o partecipazione con soggetti pubblici e privati e stipulare con essi convenzione ed accordi di programma. <p>5. La società potrà provvedere all'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti e comunque nei limiti dell'oggetto sociale e nei limiti di cui alla</p>
--	---

<p>normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, al solo fine del suo conseguimento ottimale, sia in ambito territoriale di riferimento, che nazionale, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione a procedure di evidenza pubblica quali aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso, etc.; - l'assunzione direttamente o indirettamente di interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, Consorzi e/o Società consortili, joint venture, accordi temporanei d'impresa, associazioni in partecipazione o altre forme associative previste dalla legge; - la costituzione di Società dalla stessa controllate e/o collegate, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, si da ottenere le migliori economie di scala; - l'assegnazione a terzi di singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive. <p>6. La società opererà senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.</p> <p style="text-align: center;">ART. 4 – DURATA</p> <p>1 La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nell'osservanza delle disposizioni di Legge in materia.</p> <p>2 I soci dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi organi istituzionali per lo scioglimento anticipato e la proroga della durata.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II ART. 5 - CAPITALE SOCIALE - AZIONI – FINANZIAMENTI</p> <p>1. Il capitale sociale è pari a euro 2.986.000,00.= (duemilioninovecentoottanta-seimila/00), ed è</p>	<p>normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi di interesse economico generale, al solo fine del suo conseguimento ottimale, sia in ambito territoriale di riferimento, che nazionale, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione a procedure di evidenza pubblica quali aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso, etc.; - l'assunzione direttamente o indirettamente di interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, Consorzi e/o Società consortili, joint venture, accordi temporanei d'impresa, associazioni in partecipazione o altre forme associative previste dalla legge; - la costituzione di Società dalla stessa controllate e/o collegate, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, si da ottenere le migliori economie di scala; - l'assegnazione a terzi di singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive, nell'osservanza delle procedure di selezione applicabili alle società a partecipazione pubblica. <p>6. La società opererà senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.</p> <p style="text-align: center;">ART. 4 – DURATA</p> <p>1 La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nell'osservanza delle disposizioni di Legge in materia.</p> <p>2 I soci dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi organi istituzionali per lo scioglimento anticipato e la proroga della durata.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II ART. 5 - CAPITALE SOCIALE - AZIONI – FINANZIAMENTI</p> <p>1. Il capitale sociale è pari a euro 2.986.000,00.= (duemilioninovecentoottantaseimila/00), ed è</p>
---	---

<p>diviso in n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 29,86.= (ventinove/86) cadauna, aventi tutte parità di diritti.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti in natura, o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.</p> <p>I soci portatori di capitale pubblico dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei rispettivi Enti di riferimento.</p> <p>3. Nel rispetto della legislazione vigente, alla Società potranno partecipare in qualità di soci solamente i Comuni che abbiano affidato alla stessa la gestione di almeno un servizio.</p> <p>4. L'Assemblea straordinaria può delegare successivamente alla data di iscrizione della Società nel Registro delle imprese, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un importo massimo del 20% (venti per cento) del capitale sociale stesso, con le modalità stabilite dall'art. 2443 C.C., e rispettando i limiti di cui al comma successivo, entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della società al registro imprese.</p> <p>L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale approverà, inoltre, i termini dell'operazione, eventuali sovrapprezzi, le modalità con le quali dovranno essere eseguiti i conferimenti in denaro o in natura, a liberazione delle azioni di nuova emissione.</p> <p>5. In caso di delibera di aumento del capitale sociale, i soci di cui al comma 3 del presente articolo, potranno esercitare il diritto di opzione in modo da mantenere invariate le rispettive partecipazioni sociali.</p> <p style="text-align: center;">ART. 6 – AZIONI</p> <p>1 Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili a norma di legge; ogni azione dà diritto</p>	<p>diviso in n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 29,86.= (ventinove/86) cadauna, aventi tutte parità di diritti.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti in natura, o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.</p> <p>I soci portatori di capitale pubblico dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei rispettivi Enti di riferimento.</p> <p>3. Nel rispetto della legislazione vigente, i Comuni costituenti, partecipanti o affidanti possono partecipare alla Società anche in via indiretta, per il tramite di società in house, di società a partecipazione pubblica che non abbiano partecipazione di capitali privati e di società che hanno come oggetto esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali.</p> <p>4. L'Assemblea straordinaria può delegare successivamente alla data di iscrizione della Società nel Registro delle imprese, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un importo massimo del 20% (venti per cento) del capitale sociale stesso, con le modalità stabilite dall'art. 2443 C.C., e rispettando i limiti di cui al comma successivo, entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della società al registro imprese.</p> <p>L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale approverà, inoltre, i termini dell'operazione, eventuali sovrapprezzi, le modalità con le quali dovranno essere eseguiti i conferimenti in denaro o in natura, a liberazione delle azioni di nuova emissione.</p> <p>5. In caso di delibera di aumento del capitale sociale, i soci di cui al comma 3 del presente articolo, potranno esercitare il diritto di opzione in modo da mantenere invariate le rispettive partecipazioni sociali.</p> <p style="text-align: center;">ART. 6 – AZIONI</p> <p>1 Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili a norma di legge; ogni azione dà diritto</p>
--	--

<p>ad un voto. L'emissione dei titoli azionari è facoltativa.</p> <p>2 Il possesso anche di una sola azione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.</p> <p>Nel caso di pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulle azioni, il diritto di voto spetta esclusivamente al socio intestatario del titolo. Per gli altri diritti si applica l'art. 2352 C.C.</p>	<p>ad un voto. L'emissione dei titoli azionari è facoltativa.</p> <p>2 Il possesso anche di una sola azione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.</p> <p>Nel caso di pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulle azioni, il diritto di voto spetta esclusivamente al socio intestatario del titolo. Per gli altri diritti si applica l'art. 2352 C.C.</p>
<p>ART. 7 – TRASFERIMENTI E PRELAZIONI</p> <p>1. Il socio che intende cedere tutte o parte delle proprie azioni agli altri soci, deve comunicare alla Società tale sua intenzione a mezzo lettera raccomandata, indicando il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo, le modalità.</p> <p>La società, senza indugio ed a mezzo lettera raccomandata, ne darà avviso a tutti i soci risultanti iscritti nel libro dei soci.</p> <p>2. Per l'acquisto delle azioni di cui al comma 1, al prezzo proposto, a ciascun socio spetterà un diritto di opzione in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.</p> <p>I soci che intendono esercitare tale diritto, debbono manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte le azioni, a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al socio venditore, spedita entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di vendita comunicato dalla Società.</p> <p>3. Qualora il corrispettivo richiesto sia considerato eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, le parti dovranno, di comune accordo, nominare un arbitratore che proceda a stimare la partecipazione stessa. In caso di mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato a spese di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale di Venezia.</p> <p>4. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le azioni rimaste invendute, potranno, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata da parte della società, essere acquistate dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alle singole partecipazioni sociali,</p>	<p>ART. 7 – TRASFERIMENTI E PRELAZIONI</p> <p>1. Il socio che intende cedere tutte o parte delle proprie azioni agli altri soci, deve comunicare alla Società tale sua intenzione a mezzo lettera raccomandata, indicando il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo, le modalità.</p> <p>La società, senza indugio ed a mezzo lettera raccomandata, ne darà avviso a tutti i soci risultanti iscritti nel libro dei soci.</p> <p>2. Per l'acquisto delle azioni di cui al comma 1, al prezzo proposto, a ciascun socio spetterà un diritto di opzione in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.</p> <p>I soci che intendono esercitare tale diritto, debbono manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte le azioni, a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al socio venditore, spedita entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di vendita comunicato dalla Società.</p> <p>3. Qualora il corrispettivo richiesto sia considerato eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, le parti dovranno, di comune accordo, nominare un arbitratore che proceda a stimare la partecipazione stessa. In caso di mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato a spese di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale di Venezia.</p> <p>4. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le azioni rimaste invendute, potranno, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata da parte della società, essere acquistate dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alle singole partecipazioni sociali,</p>

<p>seguendo la procedura ed i termini sopra descritti.</p> <p>5. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di operare per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute, rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale.</p> <p>Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato in mesi tre.</p> <p>6. Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione, può essere escluso o limitato a favore di uno o più soci con la deliberazione di aumento del capitale, approvato da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione</p> <p>7. Possono essere emesse anche azioni non ordinarie aventi diritti diversi, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.</p> <p>8. Qualsiasi trasferimento o sottoscrizione di azioni effettuato senza il rispetto delle procedure del presente articolo, sarà inefficace nei confronti della società.</p> <p>9. I certificati azionari dovranno riportare la firma del Presidente o di un Amministratore all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>seguendo la procedura ed i termini sopra descritti.</p> <p>5. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di operare per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute, rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale.</p> <p>Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato in mesi tre.</p> <p>6. Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione, può essere escluso o limitato a favore di uno o più soci con la deliberazione di aumento del capitale, approvato da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione</p> <p>7. Possono essere emesse anche azioni non ordinarie aventi diritti diversi, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.</p> <p>8. Qualsiasi trasferimento o sottoscrizione di azioni effettuato senza il rispetto delle procedure del presente articolo, sarà inefficace nei confronti della società.</p> <p>9. I certificati azionari dovranno riportare la firma del Presidente o di un Amministratore all'uopo delegato.</p>
<p>ART. 8 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO E OBBLIGAZIONI</p> <p>1.La Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; - contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal settore pubblico e/o privato; - emissione di obbligazioni semplici e/o convertibili nei modi e termini di legge; - qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente. 	<p>ART. 8 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO E OBBLIGAZIONI</p> <p>1.La Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; - contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal settore pubblico e/o privato; - emissione di obbligazioni semplici e/o convertibili nei modi e termini di legge; - qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

2. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziarie della stessa, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuant.

Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, in qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale.

2. I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Società, potranno essere effettuati solo nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che disciplinano la raccolta di risparmio tra i soci.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' ART. 9 – ORGANI

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale

Ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo articolo 10, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (CISC), fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle Società per Azioni.

ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO.

1. L'affidamento diretto dei servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. La Società gestisce i servizi pubblici locali relativi al Servizio Idrico Integrato, in via esclusiva in favore degli Enti Pubblici Soci ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli stessi.

2. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziarie della stessa, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuant.

Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, in qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale.

3. I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Società, potranno essere effettuati solo nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che disciplinano la raccolta di risparmio tra i soci.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' ART. 9 – ORGANI

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale

Ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo articolo 10, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (CISC), fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle Società per Azioni.

ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO.

1. L'affidamento diretto **di servizi di interesse economico generale** relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. La Società gestisce i **servizi di interesse economico generale** relativi al Servizio Idrico Integrato, in via **prevalente, ai sensi del precedente art. 1, comma 1, del presente statuto**, in favore degli Enti Pubblici **di cui al precedente art. 5, comma 3, del presente statuto**, ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli stessi.

<p>3. I Soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione stabilite dalle norme, anche per tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.</p> <p style="text-align: center;">ART. 11 – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO</p> <p>1. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuno degli azionisti. I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 12 tra i Sindaci in carica degli Enti Soci o loro delegati.</p> <p>2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della Società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti finzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di Amministrazione; - controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società con emanazione di direttive generali; - formula al Consiglio di Amministrazione le misure atte a garantirne l'attuazione; <p>valuta e/o formula:</p> <p>(i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;</p>	<p>3. I Soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione stabilite dalle norme, anche per tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.</p> <p style="text-align: center;">ART. 11 – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO</p> <p>1. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuno degli azionisti. I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 12 tra i Sindaci o i legali rappresentanti in carica degli Enti Soci o loro delegati.</p> <p>2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della Società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti locali di cui al precedente art. 5, comma 3, del presente statuto, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti finzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di Amministrazione; - controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società con emanazione di direttive generali; - formula al Consiglio di Amministrazione le misure atte a garantirne l'attuazione; <p>valuta e/o formula:</p> <p>(i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;</p>
---	---

<p>(ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di Legge o di competenza di altri Organi o Autorità;</p> <p>(iii) proposte di modifica del capitale sociale;</p> <p>(iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - esprime il proprio parere sul piano degli investimenti annuale o pluriennale fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione del servizio idrico integrato; - esprime il proprio parere sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale; - esprime il proprio parere nel progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione; - propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza. <p>3. Il Comitato verifica, fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, l'adequatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società e sul suo effettivo funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.</p> <p>4. Il Comitato può altresì formulare richieste di informazioni al Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto.</p> <p>5. Il Comitato informa costantemente gli azionisti in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.</p> <p>6. Il Comitato è presieduto da persona indicata dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e da un segretario quest'ultimo nominato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso.</p> <p>7. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno ovvero dal Presidente del</p>	<p>(ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di Legge o di competenza di altri Organi o Autorità;</p> <p>(iii) proposte di modifica del capitale sociale;</p> <p>(iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - esprime il proprio parere sul piano degli investimenti annuale o pluriennale fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione del servizio idrico integrato; - esprime il proprio parere sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale; <p>esprime il proprio parere nel progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza. <p>3. Il Comitato verifica, fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, l'adequatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società e sul suo effettivo funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.</p> <p>4. Il Comitato può altresì formulare richieste di informazioni al Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto.</p> <p>5. Il Comitato informa costantemente gli azionisti in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.</p> <p>6. Il Comitato è presieduto da persona indicata dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e da un segretario quest'ultimo nominato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso.</p> <p>7. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno ovvero dal Presidente del</p>
---	--

<p>Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:</p> <p>a) di ogni membro, b) del legale rappresentante della Società-</p> <p>8. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento del Comitato saranno definite con apposito Regolamento predisposto ed approvato dal medesimo comitato, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>12 – NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO</p> <p>1. I membri del Comitato di cui al precedente articolo 11 sono nominati nella prima Assemblea utile in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.</p> <p>2. L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, nomina i membri del Comitato su proposta dei Soci presenti.</p> <p>3. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono riconfermabili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco di un Comune Socio. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Comitato, la prima Assemblea utile degli azionisti provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta dei Soci presenti, seguendo i criteri di cui al comma 1.</p> <p>ART. 13 – ASSEMBLEA</p> <p>1.L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:</p> <p>a) di ogni membro, b) del legale rappresentante della Società-</p> <p>8. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento del Comitato saranno definite con apposito Regolamento predisposto ed approvato dal medesimo comitato, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>12 – NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO</p> <p>1. I membri del Comitato di cui al precedente articolo 11 sono nominati nella prima Assemblea utile in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.</p> <p>2. L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, nomina i membri del Comitato su proposta dei Soci presenti.</p> <p>3. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono riconfermabili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco di un Comune Socio. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Comitato, la prima Assemblea utile degli azionisti provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta dei Soci presenti, seguendo i criteri di cui al comma 1.</p> <p>ART. 13 – ASSEMBLEA</p> <p>1.L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p>
--	--

<p>2.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora si renda obbligatoria la redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.</p> <p>L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il mese di dicembre al fine di informare gli azionisti sull'andamento dell'esercizio, sul budget e sui futuri programmi della Società; - quando ne sia fatta domanda da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e nel rispetto dell'art. 2367 C.C.; - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno; - negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto. <p>ART. 14 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>1.L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal suo Presidente o da un suo componente a ciò delegato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax, o posta elettronica, purché ne sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.</p> <p>2. Nell'avviso di convocazione va indicato il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Nello stesso avviso dovrà essere fissato un altro giorno per la seconda convocazione nel caso che la prima andasse deserta.</p> <p>3. E' comunque costituita validamente l'Assemblea, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti in carica degli organi amministrativi e di controllo.</p>	<p>2.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora si renda obbligatoria la redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.</p> <p>L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il mese di dicembre al fine di informare gli azionisti sull'andamento dell'esercizio, sul budget e sui futuri programmi della Società; - quando ne sia fatta domanda da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e nel rispetto dell'art. 2367 C.C.; - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno; - negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto. <p>ART. 14 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>1.L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal suo Presidente o da un suo componente a ciò delegato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax, o posta elettronica, purché ne sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.</p> <p>2. Nell'avviso di convocazione va indicato il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Nello stesso avviso dovrà essere fissato un altro giorno per la seconda convocazione nel caso che la prima andasse deserta.</p> <p>3. E' comunque costituita validamente l'Assemblea, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti in carica degli organi amministrativi e di controllo.</p>
---	---

<p>In tal caso si applica l'art. 2366, commi 4, 5 e 6, del codice civile.</p> <p>4. Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile e del collegio sindacale nelle ipotesi previste dall'art. 2406 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">ART. 15 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona nei limiti previsti dall'art. 2372 C.C..</p> <p>3. All'Assemblea può assistere, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.</p> <p>4. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con la Società. Per i casi di conflitto d'interesse si applica l'art. 2373 c.c.</p> <p>5. L'Assemblea designa tra i soci il soggetto incaricato a presiederla.</p> <p>In mancanza di designazione, l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>6. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accertare il diritto di intervento alla stessa; - proporre la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea; - determinare il modo della votazione, con esclusione del voto segreto; - regolare la disciplina della discussione. <p>7. L'Assemblea, nomina un Segretario anche non socio.</p> <p>8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto, designato dallo stesso Presidente. Il verbale dell'Assemblea</p>	<p>In tal caso si applica l'art. 2366, commi 4, 5 e 6, del codice civile.</p> <p>4. Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile e del collegio sindacale nelle ipotesi previste dall'art. 2406 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">ART. 15 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona nei limiti previsti dall'art. 2372 C.C..</p> <p>3. All'Assemblea può assistere, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.</p> <p>4. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con la Società. Per i casi di conflitto d'interesse si applica l'art. 2373 c.c.</p> <p>5. L'Assemblea designa tra i soci il soggetto incaricato a presiederla.</p> <p>In mancanza di designazione, l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>6. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accertare il diritto di intervento alla stessa; - proporre la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea; - determinare il modo della votazione, con esclusione del voto segreto; - regolare la disciplina della discussione. <p>7. L'Assemblea, nomina un Segretario anche non socio.</p> <p>8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto, designato dallo stesso Presidente. Il verbale dell'Assemblea</p>
---	---

straordinaria deve essere redatto da un notaio. Si applica quanto previsto dall'art. 2375 C.C..

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1.L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e la revoca degli Amministratori, ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente, determinandone i relativi compensi;
- la nomina del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge;
- La nomina del Comitato di indirizzo strategico e di controllo;
- l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la sua revoca, rimozione, sospensione e cessazione dall'incarico.
- l'eventuale azione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, C.C. ;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione in ordine al compimento delle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, ai piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e alle loro variazioni e ai loro aggiornamenti;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società all'approvazione e alla stipula dei contratti di servizio;
- la richiesta preventiva in merito alla disponibilità dei soci di finanziare e/o garantire i programmi di attività della Società;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società al compimento delle operazioni ed i servizi descritti all'art. 3, comma 3, di importo superiore a euro 2.500.000,00.;

straordinaria deve essere redatto da un notaio. Si applica quanto previsto dall'art. 2375 C.C..

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1.L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e la revoca degli Amministratori, ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente, determinandone i relativi compensi;
- la nomina del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge;
- La nomina del Comitato di indirizzo strategico e di controllo;
- l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la sua revoca, rimozione, sospensione e cessazione dall'incarico.
- l'eventuale azione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, C.C. ;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione in ordine al compimento delle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, ai piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e alle loro variazioni e ai loro aggiornamenti;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società all'approvazione e alla stipula dei contratti di servizio;
- la richiesta preventiva in merito alla disponibilità dei soci di finanziare e/o garantire i programmi di attività della Società;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società al compimento delle operazioni ed i servizi descritti all'art. 3, comma 3, di importo superiore a euro 2.500.000,00.;

<p>- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società alla costituzione di altre società come riportato all'art. 3, comma 4, primo periodo;</p> <p>- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società all'esercizio delle attività elencate all'art. 3, comma 5, con esclusione della partecipazione a procedure di evidenza pubblica.</p> <p>2. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita e delibera ai sensi degli artt. 2368 e 2369 C.C.</p> <p>ART. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie previste dal presente Statuto e dalle norme di Legge.</p> <p>2. L'Assemblea Straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.</p> <p>ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni così come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente.</p> <p>2. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea.</p> <p>L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazione su un documento programmatico contenente la lista dei candidati, tenuto conto di quanto disposto al precedente art. 11, comma 2.</p> <p>Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.</p>	<p>- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società alla costituzione di altre società come riportato all'art. 3, comma 4, primo periodo;</p> <p>- autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società all'esercizio delle attività elencate all'art. 3, comma 5, con esclusione della partecipazione a procedure di evidenza pubblica.</p> <p>2. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita e delibera ai sensi degli artt. 2368 e 2369 C.C.</p> <p>ART. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie previste dal presente Statuto e dalle norme di Legge.</p> <p>2. L'Assemblea Straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.</p> <p>ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea nel rispetto dei criteri, dei requisiti e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica applicabile alla società e composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente.</p> <p>2. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea.</p> <p>L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazione su un documento programmatico contenente la lista dei candidati, tenuto conto di quanto disposto al precedente art. 11, comma 2.</p> <p>Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.</p>
---	--

<p>Sono eletti i componenti della lista che ha conseguito il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese.</p> <p>3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale, ed una adeguata esperienza tecnico - amministrativa. Si applicano le normative in materia di requisiti degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è tuttavia incompatibile con quella di Consigliere Comunale, Assessore, Revisore dei Conti di un Comune socio e con tutti i ruoli o funzioni o cariche previste come incompatibili dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.</p> <p>4. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; - un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali. <p>5. Un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n° 251/2012 sulla rappresentanza di genere.</p>	<p>Sono eletti i componenti della lista che ha conseguito il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese.</p> <p>3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale, ed una adeguata esperienza tecnico - amministrativa. Si applicano le normative in materia di requisiti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è, in particolare, incompatibile con quella di Consigliere Comunale, Assessore, Revisore dei Conti di un Comune socio e con tutti i ruoli o funzioni o cariche previste come incompatibili dalla legislazione speciale in materia di società a partecipazione pubblica.</p> <p>4. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; - un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società a partecipazione pubblica. <p>5. Un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 251/2012 e successive modifiche ed integrazioni sulla rappresentanza di genere.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 19 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica.</p> <p>2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale nel rispetto dei limiti del precedente art. 18. Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 2386 C.C. nel rispetto del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni, sulla rappresentanza di genere.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 19 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica.</p> <p>2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale nel rispetto dei limiti del precedente art. 18. Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 2386 C.C. nel rispetto del comma 5 dell'art. 18 del presente statuto sulla rappresentanza di genere.</p>

ART. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni tre mesi; provvede entro il 30 novembre di ogni anno, ad approvare una relazione sull'andamento e sui futuri programmi della Società, da sottoporre all'esame dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, alternativamente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o mezzi telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2405 C.C..

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri del Collegio Sindacale.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, laddove nominato, il Direttore Generale che potrà esprimere parere consultivo negli argomenti oggetto di deliberazione. In caso di assenza o mancanza del Direttore Generale possono essere invitati a partecipare alle sedute il Direttore Tecnico e il Coordinatore Area Amministrativa e/o altri collaboratori che il Consiglio di Amministrazione ritenesse opportuno.

ART. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni tre mesi; il Consiglio di Amministrazione provvede entro il 30 novembre di ogni anno, ad approvare una relazione sull'andamento e sui futuri programmi della Società, da sottoporre all'esame dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, alternativamente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o mezzi telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2405 C.C..

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri del Collegio Sindacale.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, laddove nominato, il Direttore Generale che potrà esprimere, parere consultivo negli argomenti oggetto di deliberazione. . In caso di assenza o mancanza del Direttore Generale possono essere invitati a partecipare alle sedute il **Direttore Operativo** e il **Direttore Amministrativo** e/o altri collaboratori che il Consiglio di Amministrazione ritenesse opportuno.

ART. 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Ogni consigliere dispone di un voto.
3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale secondo quanto previsto dal successivo articolo 22, comma 1, del presente statuto;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o Enti al cui capitale la Società partecipa.

5. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che di norma è il Direttore Generale, ovvero altro soggetto anche estraneo al Consiglio.

ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 10 a 12 del presente statuto in materia di esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Al fine di: a) predisporre e definire le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e

ART. 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Ogni consigliere dispone di un voto.
3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale secondo quanto previsto dal successivo articolo 22, comma 1, del presente statuto;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o Enti al cui capitale la Società partecipa.

5. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che di norma è il Direttore Generale, ovvero altro soggetto anche estraneo al Consiglio.

ART. 22 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 10 a 12 del presente statuto in materia di esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Al fine di: a) predisporre e definire le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e

<p>pluriennali, e gli altri documenti programmatici, comprese le loro variazioni ed aggiornamenti; b) eseguire gli atti di direzione, indirizzo e coordinamento necessari per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto “in house”, il Consiglio di Amministrazione della Società osserva le disposizioni e direttive formulate dal Comitato strategico di indirizzo e di controllo di cui al precedente articolo 11 finalizzato al rispetto dei requisiti richiesti dalla richiamata normativa in materia di affidamento diretto “in house” del servizio idrico integrato.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Direttore Generale nonché, in osservanza all’art. 2381 C.C., ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro</p> <p>3 . Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 10 a 12 del presente statuto in materia di esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, e non sono perciò delegabili, i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e formulazione delle vie di sviluppo della Società; - approvazione di contratti di servizio e della carta dei servizi; - adozione dei regolamenti interni che ritiene necessari al buon funzionamento della Società; - assunzione e cessione di partecipazioni; - acquisto e sottoscrizione di azioni, partecipazioni, obbligazioni, titoli mobiliari, etc.; - acquisto e vendita di immobili quando superino il valore di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00); - assunzione di finanziamenti tramite il sistema bancario o i mercati obbligazionari e/o contratti di locazione finanziaria di valore capitale superiore a euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00); - affitto di azienda o ramo di azienda; - locazione, affitto o comodato del patrimonio immobiliare aziendale; 	<p>pluriennali, e gli altri documenti programmatici, comprese le loro variazioni ed aggiornamenti; b) eseguire gli atti di direzione, indirizzo e coordinamento necessari per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto “in house”, il Consiglio di Amministrazione della Società osserva le disposizioni e direttive formulate dal Comitato strategico di indirizzo e di controllo di cui al precedente articolo 11 finalizzato al rispetto dei requisiti richiesti dalla richiamata normativa in materia di affidamento diretto “in house” del servizio idrico integrato.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Direttore Generale nonché, in osservanza all’art. 2381 C.C., ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro.</p> <p>3 . Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. da 10 a 12 del presente statuto in materia di esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, e non sono perciò delegabili, i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e formulazione delle vie di sviluppo della Società; - approvazione di contratti di servizio e della carta dei servizi; - adozione dei regolamenti interni che ritiene necessari al buon funzionamento della Società; - assunzione e cessione di partecipazioni; - acquisto e sottoscrizione di azioni, partecipazioni, obbligazioni, titoli mobiliari, etc.; - acquisto e vendita di immobili quando superino il valore di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00); - assunzione di finanziamenti tramite il sistema bancario o i mercati obbligazionari e/o contratti di locazione finanziaria di valore capitale superiore a euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00); - affitto di azienda o ramo di azienda; - locazione, affitto o comodato del patrimonio immobiliare aziendale;
---	--

- adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogni qualvolta in tali Società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;
- nomina e/o licenziamento dei dirigenti;
- tutte le operazioni a carattere straordinario.

ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
3. Qualora sia nominato un Amministratore delegato potrà rappresentare la Società e sottoscrivere gli atti entro i limiti attribuiti dalla delega del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1 . La firma e la rappresentanza in nome e per conto della società sono attribuite al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza in nome e per conto della - Società sono attribuite al Vice Presidente entro i limiti delle attività delegate al Presidente stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure per singole operazioni, per determinati atti e/o per determinate categorie di atti ai dipendenti della Società e/o a terzi, così come di revocarle.

- adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogni qualvolta in tali Società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;
- nomina e/o licenziamento dei dirigenti;
- tutte le operazioni a carattere straordinario.

ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
3. Qualora sia nominato un Amministratore delegato potrà rappresentare la Società e sottoscrivere gli atti entro i limiti attribuiti dalla delega del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1 . La firma e la rappresentanza in nome e per conto della società sono attribuite al Presidente **del Consiglio di Amministrazione**. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza in nome e per conto della - Società sono attribuite al Vice Presidente entro i limiti delle attività delegate al Presidente stesso.
- Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure per singole operazioni, per determinati atti e/o per determinate categorie di atti ai dipendenti della Società e/o a terzi, così come di revocarli.

**ART. 25 - DIVIETI ED ALTRE
RESPONSABILITA'**

Gli Amministratori della Società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390, 2391, 2392 C.C.

ART. 26 - DIRETTORE GENERALE

1. Agli uffici della Società può essere preposto un Direttore Generale nominato ai sensi dell'art. 16. Al Consiglio di Amministrazione spetta di determinarne le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

L'eventuale Direttore Generale resta in carica per un periodo al massimo di tre anni, eventualmente rinnovabile anche più di una volta, il tutto così come meglio specificato nel relativo contratto.

2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi; gli è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, l'approvazione delle procedure di funzionamento, la direzione del personale della società e l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, dà attuazione al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione ed indirizza e coordina

l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e preindividuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

**ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE E
REVISORE LEGALE DEI CONTI.**

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Le nomine avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 e sue eventuali modifiche. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci,

**ART. 25 - DIVIETI ED ALTRE
RESPONSABILITA'**

Gli Amministratori della Società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390, 2391, 2392 C.C.

ART. 26 - DIRETTORE GENERALE

1. Agli uffici della Società può essere preposto un Direttore Generale nominato ai sensi dell'art. 16. Al Consiglio di Amministrazione spetta di determinarne le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

L'eventuale Direttore Generale resta in carica per un periodo al massimo di tre anni, eventualmente rinnovabile, il tutto così come meglio specificato nel relativo contratto.

2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi; gli è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, l'approvazione delle procedure di funzionamento, la direzione del personale della società e l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, dà attuazione al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione ed indirizza e coordina

l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e preindividuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

**ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE E
REVISORE LEGALE DEI CONTI.**

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Le nomine avvengono nel rispetto di quanto previsto **al comma 5 dell'art. 18 del presente statuto sulla**

<p>con la decisione di nomina del collegio stesso.</p> <p>2. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina; il rimborso spese è comunque dovuto.</p> <p>3. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita la revisione legale dei conti, ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero non ricorra al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325-bis del C.C.. In tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>5. I Sindaci assistono all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2405 C.C. e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa allo stesso sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, effettuate dalla stessa. Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede a riferire per iscritto sull'attività al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di trenta giorni; di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.</p> <p>6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto in presenza di una effettiva e conforme azione di vigilanza.</p> <p>7. Ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, le funzioni di revisione legale di conti ai sensi del D. Lgs. n° 39/2010, possono essere</p>	<p>rappresentanza di genere. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.</p> <p>2. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina; il rimborso spese è comunque dovuto.</p> <p>3. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita la revisione legale dei conti, ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero non ricorra al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325-bis del C.C.. In tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>5. I Sindaci assistono all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2405 C.C. e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa allo stesso sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, effettuate dalla stessa. Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede a riferire per iscritto sull'attività al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di trenta giorni; di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.</p> <p>6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto in presenza di una effettiva e conforme azione di vigilanza.</p> <p>7. Ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, le funzioni di revisione legale di conti ai sensi del D. Lgs. n° 39/2010, possono essere</p>
---	--

attribuite ad un revisore legale o ad una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'eventuale conferimento triennale dell'incarico è deliberato dall'Assemblea

8. L'incarico non può essere conferito a Società di Revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n° 39/2010.

9. Ai fini della certificazione, il bilancio e relativi allegati esplicativi, devono essere trasmessi alla Società di Revisione almeno 45 giorni prima di quello fissato dall'Assemblea che deve discuterlo.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 29 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio destinerà gli utili nel rispetto delle norme di Legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale; il residuo importo sarà destinato secondo delibera dell'Assemblea.

E' vietato distribuire acconti sui dividendi.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario.

attribuite ad un revisore legale o ad una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'eventuale conferimento triennale dell'incarico è deliberato dall'Assemblea

8. L'incarico non può essere conferito a Società di Revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n° 39/2010.

9. Ai fini della certificazione, il bilancio e relativi allegati esplicativi, devono essere trasmessi alla Società di Revisione almeno 45 giorni prima di quello fissato dall'Assemblea che deve discuterlo.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 29 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio destinerà gli utili nel rispetto delle norme di Legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale; il residuo importo sarà destinato secondo delibera dell'Assemblea.

E' vietato distribuire acconti sui dividendi.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario.

4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 C.C. e art. 194, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico degli enti locali).

TITOLO V NORME FINALI

ART. 30 LIQUIDAZIONE

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia tra soci, ovvero tra soci e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito.

2. Il Presidente del Collegio e i due membri del medesimo, sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia o, in difetto, o comunque ove lo stesso non provveda entro 60 giorni dalla richiesta, la designazione degli arbitri compete al

Presidente del Tribunale di Venezia, su istanza di una o entrambe le parti.

3. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La controparte deve comunicare la propria adesione con lo stesso procedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, alla parte che ha promosso l'arbitrato.

4. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro centoventi giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

5. Il Collegio risiede a Venezia ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La

4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 C.C. e art. 194, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico degli enti locali).

TITOLO V NORME FINALI

ART. 30 LIQUIDAZIONE

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia tra soci, ovvero tra soci e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito.

2. Il Presidente del Collegio e i due membri del medesimo, sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia o, in difetto, o comunque ove lo stesso non provveda entro 60 giorni dalla richiesta, la designazione degli arbitri compete al

Presidente del Tribunale di Venezia, su istanza di una o entrambe le parti.

3. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La controparte deve comunicare la propria adesione con lo stesso procedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, alla parte che ha promosso l'arbitrato.

4. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro centoventi giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

5. Il Collegio risiede a Venezia ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La

determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.

ART. 32 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società.

ART. 33 - RINVIO ALLA LEGGE

1. La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili, non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

2. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

3. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della Sede sociale.

ART. 34 – DIRITTO DI RECESSO

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dall'art. 2437, commi 1 e 5, del codice civile e dal presente Statuto. Si applicano, in caso di recesso, le disposizioni di cui agli artt. 2437 bis, relativamente ai termini e modalità di esercizio del recesso, 2437 ter, relativamente ai criteri di determinazione del valore delle azioni e 2437 quater, relativamente al procedimento di liquidazione, del codice civile.

2. I Comuni soci che, per determinazioni di Autorità superiori, debbano trasferire la gestione del servizio idrico ad altre Aziende o Società avranno il diritto di recesso dalla presente Società nel rispetto di quanto indicato al comma precedente.

determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.

ART. 32 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società.

ART. 33 - RINVIO ALLA LEGGE

1. La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili, non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

2. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, **quelle in materia di società a partecipazione pubblica applicabili alla società** e delle leggi vigenti in materia.

3. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della Sede sociale, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 175/2016.**

ART. 34 – DIRITTO DI RECESSO

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dall'art. 2437, commi 1 e 5, del codice civile e dal presente Statuto. Si applicano, in caso di recesso, le disposizioni di cui agli artt. 2437 bis, relativamente ai termini e modalità di esercizio del recesso, 2437 ter, relativamente ai criteri di determinazione del valore delle azioni e 2437 quater, relativamente al procedimento di liquidazione, del codice civile.

2. I Comuni soci che, per determinazioni di Autorità superiori, debbano trasferire la gestione del servizio idrico ad altre Aziende o Società avranno il diritto di recesso dalla presente Società nel rispetto di quanto indicato al comma precedente.

